



Protocollo 9980 del 2/10/2012

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DEL TERRITORIO e il Città di VIGEVANO

PER LA **PROSECUZIONE** IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL CITTA' DI VIGEVANO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II 25

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 2, del mese di ottobre, presso la sede dell'Ufficio Provinciale di PAVIA, tra l'Agenzia del Territorio, rappresentata da Salvatore TRAPANI, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di PAVIA e la Città di VIGEVANO, rappresentato da Andrea SALA, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 in data 23 agosto 2012 esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;
7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/6/2010, presso la Città di VIGEVANO è attivo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati; 
12. la Città di VIGEVANO intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale; 
13. la città di VIGEVANO ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14. l'Agenzia del Territorio e la Città di VIGEVANO hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15. pertanto, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 14/6/2010 e sopra

richiamato, viene sostituito dal presente atto a tutti gli effetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia del Territorio e la Città di VIGEVANO si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personale della Città di VIGEVANO, previa formazione da parte dell'Agenzia del Territorio. (già effettuata)

L'Agenzia del Territorio si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

Art. 2

Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di PAVIA dell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai

sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Art. 4

Attrezzature

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 5

"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il *"Responsabile della gestione del collegamento"*, dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all'abilitazione del *"Responsabile della gestione del collegamento"* alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del *"Responsabile della gestione del collegamento"* inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti

di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente locale dell'utente da abilitare.

Art. 7

Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "Responsabile della gestione del collegamento", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Art. 8

Durata

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

Pavia 2 ottobre 2012

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale



Salvatore TRAPANI



Per la Città di VIGEVANO
per Il Sindaco



Andrea SALA
IL DIRIGENTE
DANIELA SACCHI



Prot. 9981/2012

del 2 ottobre 2012

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dell'Ufficio provinciale di Pavia, di seguito denominata anche "Agenzia"

e

la Città di Vigevano provincia di Pavia con sede in Corso Vittorio Emanuele II 25 rappresentato da SALA Andrea, sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Città VIGEVANO nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che in data 2 ottobre 2012 l'Agenzia del Territorio ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per la prosecuzione dello sportello catastale decentrato già attivo;
3. come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
4. l'ente locale, con nota del 23/8/2012 ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di PAVIA dell'Agenzia del Territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di PAVIA dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fidejussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L' ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

Pavia, 2 ottobre 2012

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Salvatore TRAPANI



Per il Comune di Vigevano

per Il Sindaco

Andrea SALA

IL DIRIGENTE

DANIELA SACCHI

